

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E  
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**  
*L'Assessore*

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali: Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

**VISTA** la L.R. 5 gennaio 2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2026-2028";

**VISTO** il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 483 del 29 novembre 2018 in tema di "Regolamento UE 2016/679 - Adozione delle prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali, di una procedura di risposta ad una violazione dei dati personali e di un questionario di autovalutazione";

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 151 del 16 maggio 2025 in tema di "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 – Designazione del Responsabile per la Protezione dei dati", con la quale si è ritenuto designare, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, quale Responsabile della protezione dei Dati (RPD) della Regione Siciliana, la dott.ssa Margherita Venezia, dirigente di terza fascia del ruolo unico dell'Amministrazione regionale;

**VISTO** il D.P. 540/Gab del 20/05/2025, con il quale in esecuzione della suddetta deliberazione, la dott.ssa Margherita Venezia è stata nominata Responsabile della protezione dei Dati (RPD) della Regione Siciliana;

**VISTO** il Regolamento UE 2016/679 ed in particolare l'art. 27 recante "Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione"

**VISTO** il Regolamento UE 2016/679 ed in particolare l'art. 28, commi 2 e 4, recante "Responsabili del trattamento"

**VISTO** il D.lgs del 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato nella G.U. n. 205 del 04/09/2018;

**RITENUTO** di dover individuare, quale Responsabile del Trattamento per l'Ufficio di diretta collaborazione di questo Assessorato, il Capo di Gabinetto Vicario Avv. Tancredi Antonuccio, con la facoltà di designare quali sub-responsabili del trattamento, i Dirigenti e/o i componenti interni dell'Area dei Funzionari;

Per le motivazioni esposte in premessa,

## **DECRETA**

### **Art. 1 – Nomina**

- 1) Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nell'ambito e per conto dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, quale titolare del trattamento, viene designato Responsabile del Trattamento dei dati personali l'Avv. Tancredi Antonuccio, Capo di Gabinetto Vicario;
- 2) Il Responsabile del Trattamento ha facoltà di designare sub-responsabili del trattamento, i Dirigenti e/o i componenti interni dell'Area dei Funzionari, informandone il Titolare;
- 3) Il Responsabile effettua il trattamento dei seguenti dati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

<b>Tipologia di dati</b>	<b>Finalità del Trattamento</b>	<b>Categoria di interessati</b>
Proposta di nomina da sottoporre al Presidente della Regione (Commissari straordinari Enti locali/vigilati/SRR/ATI etc)	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri	Utenti interni / esterni
Incarichi di consulenze o collaborazioni e nomina del personale interno o esterno	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri	Utenti interni / esterni
Gestione del Personale	Funzioni amministrative nei confronti del personale assegnato	Dipendenti di altre amministrazioni
Atti di sindacato ispettivo dell'ARS (acquisizione informazioni per gestione atti e documenti ai fini della risposta ad interrogazioni, mozioni e interpellanze attinenti le materie di competenza delegate)	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri	Utenti interni / esterni
Controllo degli accessi presso l'Ufficio ai fini della sicurezza e tracciabilità	Controllo accessi presso l'Ufficio di Diretta Collaborazione	Cittadini e/o Deputati
Gestione del protocollo, della posta e dell'archivio	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri	Utenti interni / esterni
Accesso civico	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri	Cittadini e/o Deputati
Patrocini	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri	Cittadini e/o istituzioni

4) La nomina del Responsabile del Trattamento ha validità fino alla revoca da parte del Titolare.

### **Art. 2 - Obblighi**

1) Il Responsabile del Trattamento non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento;

2) Il responsabile del Trattamento ha facoltà, nell'ambito del proprio settore di competenza, di procedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali, mediante apposito atto di designazione. Per autorizzato deve intendersi qualsiasi unità di personale interno all'amministrazione;

3) Il Responsabile del Trattamento, nell'ambito del proprio settore di competenza, ha l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali per conto del Titolare è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679. Dette misure devono essere riesaminate e aggiornate, qualora necessario, in modo tale da garantire la tutela dei diritti dell'interessato;

4) Il Responsabile del Trattamento è tenuto a informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo esserne venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati per conto del Titolare;

5) Il Responsabile del Trattamento ha l'obbligo di segretezza relativamente a tutte le informazioni sui dati personali di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 3 – Oneri e Responsabilità**

1) Il Responsabile del Trattamento assiste il Titolare in tutte le operazioni di sua competenza, inclusa quella di fornire risposta alla richiesta di esercizio dei diritti degli interessati, e ha l'onere di svolgere compiti di direzione, coordinamento e controllo sui soggetti incaricati, inclusa la formazione e l'informazione sul corretto trattamento dei dati personali;

2) Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di predisporre ed aggiornare sistematicamente il registro delle attività di trattamento dei dati personali trattati per conto del Titolare;

3) Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di cooperare, su richiesta, assieme al Titolare, con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti;

4) Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di provvedere alla protezione dei dati fin dalla progettazione, adottando misure, strumenti e dispositivi sin dall'inizio progettati nell'ottica di protezione dei dati e garantendone la sicurezza durante tutto il ciclo di vita e, per impostazione predefinita, trattando i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini;

5) Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di gestire il consenso degli interessati al trattamento dei propri dati personali;

6) Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di informare in maniera trasparente gli interessati sulle modalità di gestione e di protezione dei relativi dati personali trattati;

- 7) Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di gestire le richieste degli interessati sui propri dati personali trattati per conto del Titolare;
- 8) Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di fornire al Titolare informazioni funzionali alla sintesi dell'analisi del rischio sui dati personali trattati;
- 9) Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di fornire al Titolare informazioni funzionali alla valutazione d'impatto dell'eventuale uso di nuove tecnologie sulla sicurezza dei dati personali trattati;
- 10) Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di collaborare con il Titolare e con il Responsabile della Protezione dei Dati nell'attuazione delle ispezioni interne all'Amministrazione volte alla verifica dell'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679;
- 11) Il Responsabile del Trattamento ha l'onere di attuare le procedure predisposte dal Titolare per la gestione delle violazioni dei dati personali.

#### **Art. 4**

Qualora un sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile del Trattamento conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Responsabile, tenendo presente quanto disposto dall'art. 83, comma 3, del regolamento UE 2016/679 che prevede che il Titolare del trattamento o il Responsabile del Trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del comma 2 del medesimo articolo, se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile in alcun modo.

#### **Art. 5**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, in ossequio dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

L'ASSESSORE  
*Colianni*